



DECRETO 17 MARZO 2020, N. 18

(IL C.D. "CURA ITALIA")

Principali Novità Fiscali e Societarie

Riepiloghiamo di seguito alcune delle principali novità fiscali e societarie contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso.

1. DIFFERIMENTI TRIBUTARI PER LA GENERALITA' DEI CONTRIBUENTI

1.1 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020

L'art. 60 dispone il differimento al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

1.2 DIFFERIMENTO DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'art. 62 dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.

1

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

ATTENZIONE!

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall'art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera).



2 DIFFERIMENTI PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell'art. 62, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020); oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

3 NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

Ai sensi dell'art. 62, per i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti "solari"), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, tali soggetti dovranno rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, dovranno essere applicate dai lavoratori autonomi e dagli agenti, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020); oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

4. SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI

Ai sensi degli artt. 67 e 68, sono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi:

- alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso poste in essere dagli enti impositori;
- alle risposte alle istanze di interpello ed alle richieste di presentazione di documentazione integrativa e per la regolarizzazione delle istanze di interpello; per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, il termine per la risposta o per la loro regolarizzazione inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione;



- ai versamenti, riferiti ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Nessuna sospensione è stata espressamente prevista per avvisi bonari e rate da dilazione dei ruoli;
- ai versamenti derivanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane, dalle ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali.

Sono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori (tra cui si cita la proroga dei termini di accertamento e controllo formale dei Modelli Redditi, IVA e IRAP 2016 (anno 2015) e della liquidazione automatica dei Modelli Redditi e IVA 2017 (anno 2016), che spireranno il 31 dicembre 2022).

E' postergata al 31 marzo 2020, la rata in scadenza il 28 febbraio della rottamazione nonché quella in scadenza il 31 marzo relativa al saldo e stralcio.

5. SOSPENSIONE TERMINI PROCESSO TRIBUTARIO

Ai sensi dell'art. 83, si dispone:

- il rinvio d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze fissate tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020;
- la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di natura processuale (ivi inclusi i termini per la proposizione dei ricorsi introduttivi avverso gli avvisi di accertamento, nonché per l'impugnazione delle sentenze).

Si attendono chiarimenti in merito ad un raccordo tra la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 79 (scadente il 15 aprile) e la sospensione dei termini amministrativi di cui all'art. 64 (scadente il 31 maggio), nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione, poiché, tenuto conto dei termini di sospensione anzidetti, il termine per la proposizione del ricorso potrebbe spirare prima dello scadere del termine per la definizione dell'accertamento con adesione.

6. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 98, si prevede che il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari nell'editoria si applichi sul 30% di tutti gli investimenti effettuati (e non più soltanto nel limite del 75% degli investimenti incrementali rispetto al precedente esercizio).

E' altresì previsto che l'invio delle comunicazioni telematiche per la prenotazione del credito sia trasmessa nel periodo compreso fra il 1° ed il 30 settembre 2020.

7. CREDITI DI IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 64, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 Euro. Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale.



8. EROGAZIONI LIBERALI

Ai sensi dell'art. 66, è prevista la deducibilità dal reddito di impresa e ai fini Irap delle erogazioni liberali, in denaro ed in natura, effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le persone fisiche compete, invece, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'erogazione liberale, per un importo non superiore a 30 mila Euro.

9. TRASFORMAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA DELLE DATA SULLE PERDITE FISCALI ED ECCEDENZE ACE

L'articolo 55 prevede la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (cd. DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, consentendo così un realizzo immediato di tali attività, anziché il loro recupero solo nei periodi d'imposta successivi.

Il presupposto per accedere al beneficio della trasformazione è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari sia di natura finanziaria sia di natura commerciale vantati verso debitori inadempienti (intendendo come tali, quelli scaduti da oltre 90 gg).

Soddisfatto detto requisito, il credito trasformabile è materialmente determinato sulla base delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE ancora nella disponibilità della società. Le perdite e le eccedenze ACE sono computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi ultimi devono essere considerati per un valore massimo di 2 miliardi di euro.

Esemplificando: se una società cede crediti deteriorati per un valore nominale di 1 miliardo di euro, potrà trasformare in crediti d'imposta correnti al massimo un importo di DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE di 55 milioni di euro (pari a 1 miliardo x 20% x aliquota Ires 27,5%).

La trasformazione delle DTA sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

10. PMI: SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE RELATIVE A PRESTITI, MUTUI O FINANZIAMENTI

L'art. 56, comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rientranti nelle seguenti casistiche:

a) **apertura di credito**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

b) **contratti per prestiti** non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l'intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario;

c) **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale**, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di *leasing* aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020.

Le imprese devono autocertificare di aver subito in **via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia** per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di



pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".

Il comma 5 dell'articolo in parola conferma che si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

11. PROROGA TERMINI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'art. 106 consente a tutte le società (inclusi gli emittenti quotati):

- in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis del codice civile, di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale proroga sarà applicabile anche in assenza di specifiche previsioni statutarie e senza necessità di particolari esigenze;
- di prevedere negli avvisi di convocazione delle assemblee, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento in assemblea possa avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le società a responsabilità limitata, inoltre, potranno consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4 del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

12. MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI – SOSPENSIONE RATE MUTUI "PRIMA CASA"

L'art. 54, rubricato "Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", estende la possibilità per 9 mesi di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all'art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.